

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

TITOLO VI

SANZIONI

CAPO I

Disposizioni sanzionatorie in materia di attività commerciale e somministrazione

Art. 79

(Disposizioni comuni)

1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono applicate in base alle norme di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
3. In caso di recidiva, il Comune dispone la sospensione dell'attività secondo quanto stabilito agli articoli 80, 81, 82 e 83, e, qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 80

(Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa)

1. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, 14 bis e 39, è punita con una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 12.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 13 è punita con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 60.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune, oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore

merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.

2 bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera m), è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

2 ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

3. La violazione delle disposizioni in materia di forme speciali di vendita al dettaglio, di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25, è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro.

4.

(ABROGATO)

5. La violazione delle disposizioni in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui all'articolo 28, è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 900 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 600 euro a 1.800 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 1.200 euro a 3.600 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.

5 bis. La violazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui agli articoli 29, 29 bis e 30, è punita con una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 15.000 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 24.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 36.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.

6. La violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 32 è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

7. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

8. La violazione delle disposizioni in materia di sospensione e cessazione dell'attività di cui all'articolo 38 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

9. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio sono revocati nei casi in cui il titolare:

a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi in assenza dell'autorizzazione di cui

all'articolo 38, comma 2, ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi l'esercizio commerciale;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

d) commetta recidiva, come definita all'articolo 79, comma 2, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

10. È disposta la chiusura degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di cui agli articoli 11 e 12, per le violazioni di cui al comma 9, lettere b), c) e d) del presente articolo. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo comma 9, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.

11. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni. Qualora la recidiva riguardi la violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa di cui agli articoli 29 e 30, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita da sette a trenta giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione.

12. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 5.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di tre e un massimo di quindici giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita fino a metri quadrati 1.500.

13. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 3.500 euro a 9.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita superiori a metri quadrati 1.500.

13 bis. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai titoli I e II è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 13/2008

2 Comma 5 sostituito da art. 22, comma 2, L. R. 13/2008

3 Comma 5 bis aggiunto da art. 22, comma 3, L. R. 13/2008

4 Comma 11 sostituito da art. 22, comma 4, L. R. 13/2008

5 Comma 5 bis sostituito da art. 2, comma 47, lettera c), L. R. 12/2010

- 6 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 23/2014
- 7 Comma 2 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2016
- 8 Comma 2 ter aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2016
- 9 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
- 10 Parole sostituite al comma 11 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016
- 11 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 2, L. R. 4/2016
- 12 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
- 13 Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
- 14 Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
- 15 Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
- 16 Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 17 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
- 18 Comma 13 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 19/2016

Art. 81

(Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 43, commi 3 ter e 3 quater, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6;

b) si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;

c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.

2 bis. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 43, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.

5. E' disposto il divieto di esercizio dell'attività:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;

c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 49, commi 9, 10, 11 e 12;

d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

6. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 13/2008

2 Comma 1 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

3 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

4 Comma 5 sostituito da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

Art. 82

(Sanzioni amministrative relative alla stampa quotidiana e periodica)

1. Chiunque eserciti il commercio della stampa quotidiana e periodica senza la SCIA di cui all'articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.

2. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui al titolo IV è punita con la sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

3. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo,

umentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la segnalazione certificata di inizio attività.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, L. R. 4/2016

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

3 Parole soppresse al comma 3 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

Art. 83

(Sanzioni amministrative relative alla somministrazione)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 68, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 1, primo periodo, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 euro a 15.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 5, in materia di esercizio dell'attività, e delle disposizioni di cui all'articolo 78, in materia di pubblicità dei prezzi, è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui al titolo V, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

4. L'autorizzazione è revocata nei casi in cui non venga attivato l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. L'autorizzazione è altresì revocata ovvero è disposto il divieto di esercizio dell'attività qualora:

a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) l'attività è sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, la revoca ovvero il divieto sono preceduti da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

d) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata la SCIA o domanda per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso

di comprovata necessità;

e) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.

5. Nei casi di cui al comma 4 la proroga non è concessa in caso di colpevole inosservanza delle disposizioni igienico-sanitarie ovvero in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

6. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

7. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Note:

1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 67, comma 1, L. R. 26/2012

2 Comma 1 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

3 Comma 2 sostituito da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

4 Comma 4 sostituito da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016

5 Comma 5 sostituito da art. 24, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016